



# CITTA' DI AFRAGOLA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

## FOGLIO PATTI E CONDIZIONI FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SEMICONVITTO PER N. 90 ALUNNI IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE

### VISTI:

- il Decreto legislativo 36/2023 e alle linee guida dell'Autorità Anticorruzione (ANAC) pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e in quanto applicabili alla presente gara di appalto.
- le direttive europee 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;
- la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 81/2008;
- le norme in materia di Contabilità di Stato contenute nel R.D. n. 2440/23 e nel R.D. n. 827/24 in quanto applicabili;
- le norme del Codice Civile, Direttive e Regolamenti europei in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto;

### Articolo 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il Comune di Afragola intende garantire il servizio di semiconvitto presso la scuola primaria e dell'infanzia addolorata **per n. 90 (novanta)** alunni provenienti da famiglie che versano in condizioni di fragilità sociale, garantendo agli stessi la frequenza della scuola e le attività pomeridiane.

**L'affidamento del servizio avrà la durata dell'anno scolastico 2024/2025.**

L'affidamento del servizio avverrà ai sensi e per gli effetti del **decreto legislativo n. 36/2023, art. 50 comma 1, lett. b) ed art. 128 comma 8.** Le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento diretto di un servizio “ *anche senza consultazione di piu' operatori economici, assicurando che siano in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali*” per l'affidamento e l'esecuzione di servizi alla persona di importi inferiori alla soglia comunitaria, si applicano i principi ed i criteri di cui al comma 3 del medesimo articolo, ovvero: “ *l'affidamento deve garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti*”

### Articolo 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di attività scolastiche infanzia e primaria e



# CITTA' DI AFRAGOLA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

semiconvitto presso la scuola primaria e dell'infanzia "Addolorata" per 90 alunni le cui famiglie versano in condizioni di fragilità sociale.

L'affidamento ha lo scopo di garantire la continuità delle prestazioni scolastiche e sociali di carattere essenziale finora erogate presso l'Istituto dell'Addolorata, al fine di non vanificare i risultati già raggiunti.

L'affidamento del servizio e' disposto **ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo n. 36/2023, lett. b)** il quale recita che le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e fornitura di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 mediante l'affidamento diretto " *anche senza consultazione di piu' operatori economici, assicurando che siano in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali*" **e dell'art. 128 del decreto legislativo n. 36/2023 comma 8** che prevede per l'affidamento e l'esecuzione di servizi alla persona di importo inferiore alla soglia comunitaria, si applicano i principi ed i criteri di cui al comma 3 del medesimo articolo, ovvero: " *L'affidamento deve garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilità degli utenti*".

**L'art. 128 non richiama le regole "generali" degli affidamenti sotto-soglia di cui agli art.48 e seguenti del decreto legislativo n. 36/2023, tra cui il principio di rotazione.** Tutto ciò in considerazione della fragilità dei minori coinvolti, già seguiti, dall'attuale Istituto e dal relativo personale, in virtù della particolare condizione di disagio dei minori ivi collocati, che sono colpiti da condizioni di povertà economica e più in generale da condizione di fragilità dell'intero nucleo familiare di appartenenza del minore, dell'incapacità e/o impossibilità di educarli (cosa che accade nella maggioranza dei casi), attraverso la rete di diversi servizi sociali, si da supporto e si offre al minore il servizio di semiconvitto.

Il servizio deve rappresentare un'esperienza transitoria esterna alla famiglia, presso la quale il minore continua a vivere, che lo educa a nuovi sistemi comportamentali e di vita, che potrebbero garantire il suo pieno sviluppo ed una adeguata crescita umana, in funzione di una nuova collocazione familiare e sociale.

Lo scopo del servizio di semiconvitto e' ridurre sensibilmente l'inserimento dei minori in strutture residenziali, per evitare di "strappare" il minore dalla famiglia e dal contesto di vita che gli dona serenità, riducendo ulteriori traumi infantili.

L'affidatario deve, altresì garantire il servizio educativo didattico (tempo pieno), in attuazione della vigente normativa per la scuola dell'infanzia e della scuola primaria per n. 90 alunni ;

## ARTICOLO 3 - UBICAZIONE DEL SERVIZIO

L'espletamento del servizio avverrà presso l'Istituto dell'Addolorata sito in Piazza Castello e le attività di semiconvitto saranno espletate presso i locali di proprietà del Comune di Afragola; La struttura fornita all'affidatario e' dotata di allacci idrici ed elettrico e sono a carico dello stesso le spese sostenute per le utenze relative al consumo di fornitura energia elettrica, telefoniche, idriche e le spese relative alla TARI.

## ARTICOLO 4 - STIPULA DEL CONTRATTO, EFFICACIA E DURATA DELL'APPALTO

Il servizio di semiconvitto verrà svolto secondo le indicazioni e le direttive impartite



# CITTA' DI AFRAGOLA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

dall'Amministrazione Comunale e sarà effettuato tutti i giorni feriali (dal lunedì al venerdì) per la durata dell'appalto e secondo l'orario annuale 8,00 – 16,00

L'esecuzione del servizio dovrà essere garantita a decorrere dall'inizio dell'attività didattica (settembre) e seguirà il calendario dell'anno scolastico (fino al termine del mese di giugno).

Il calendario scolastico è fissato – annualmente – dalla Regione Campania.

## ARTICOLO 5 - AMMONTARE DELL'AFFIDAMENTO

L'ammontare dell'affidamento è pari ad euro €. **139.900,00 esente IVA** costituito dalla retta giornaliera di euro 7,00 per n. 90 semiconvittori calcolata su 206 giorni all'anno, così come da calendario scolastico.

Numero alunni	Giornate scolastiche	Costo giornaliero alunno	Costo annuo alunno	Costo totale alunni
90	206	7	1.442,00	129.780,00
Spese generali				10.120,00
			Totale	<b>139.900,00</b>

## ARTICOLO 6 - ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario

- a) dovrà garantire il servizio educativo scolastico e di semiconvitto alla platea dei semiconvittori al fine di non creare disservizi all'utenza già iscritta e frequentante;
- b) provvedere a farsi carico del pagamento di tutte le utenze: telefoniche, elettriche, idriche effettuando le relative volture, nonché, provvedere al pagamento della TARI;
- c) provvedere a farsi carico del servizio di pulizia ordinaria e straordinaria dell'intero stabile compresi gli spazi di pertinenza e dovrà provvedere, altresì, alla manutenzione ordinaria dell'immobile. Resta in capo all'Ente Locale la manutenzione straordinaria dello stesso;
- d) provvedere ad assicurare il proprio personale dipendente presso i competenti istituti assicurativi e previdenziali. Pertanto, tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali per il personale dipendente, sono a totale carico dell'appaltatore, che ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere a carico del Comune o in solido con il Comune stesso e con esclusione di ogni diritto di rivalsa e qualsivoglia richiesta di indennizzo nei confronti del Comune medesimo. Questa Amministrazione, quindi, è del tutto estranea ai rapporti economici e giuridici tra l'affidatario ed i suoi dipendenti e/o fornitori;
- e) consentire all'Amministrazione Comunale, ogni qualvolta che necessiti, l'utilizzo del teatro, degli spazi pertinenti e delle aule site al piano terra negli orari non utilizzati per le attività scolastiche e di semiconvitto;
- f) accettare in caso di richiesta dell'Amministrazione, nuove richieste di iscrizione di



# CITTA' DI AFRAGOLA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

semiconvittori;

g) relazionare all'assistente sociale di riferimento, l'andamento degli alunni semiconvittori;

## **ARTICOLO 7 - DECADENZA E REVOCA DEL CONTRATTO**

L'Amministrazione comunale promuoverà nel modo e nelle forme di legge, senza pregiudizio di ogni azione per rivalsa di danni, la risoluzione del contratto anche nei seguenti casi:

- abbandono dell'appalto e/o interruzione immotivata del servizio di semiconvitto;
- ripetute e gravi contravvenzioni ai patti contrattuali, e/o alle disposizioni di legge;
- ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto ai termini dell'art.1453 del codice civile:
- cessione dell'attività di semiconvitto ad altri.

## **ARTICOLO 8 - OPZIONE DI PROROGA TECNICA E CONTRATTUALE**

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.36/2023 art.120 co.11 in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi ed insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura prorogare il contratto con l'appaltatore uscente. L'eventuale proroga è limitata al tempo, strettamente, necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. L'affidatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni più favorevoli per la S.A.

## **ARTICOLO 9 - VARIAZIONE FINO A CONCORRENZA DEL QUINTO DELL'IMPORTO DEL CONTRATTO**

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

## **ARTICOLO 10 – POLIZZE ASSICURATIVE**

L'aggiudicatario, con effetti dalla data di decorrenza del contratto, si obbliga a stipulare con primario assicuratore e a mantenere in vigore per tutta la durata del contratto, ed eventuali proroghe, un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra cui la Stazione Appaltante e gli utenti del servizio nonché gli adulti accompagnatori) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e/o complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a euro



# CITTA' DI AFRAGOLA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

2.000.000,00 per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- conduzione dei locali, strutture e beni consegnati;
- committenza di lavori e servizi;
- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni a cose di terzi da incendio;
- danni arrecati ai locali, strutture e beni consegnati, anche per fatto dei beneficiari del servizio;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l'aggiudicatario, che partecipino all'attività oggetto dell'appalto a qualsiasi titolo;
- danni arrecati a terzi (inclusi la Stazione Appaltante e i beneficiari) da dipendenti, da soci, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con l'affidatario- che partecipino all'attività oggetto dell'appalto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
- Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e/o complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a euro 2.000.000,00 per sinistro e Euro 1.500.000,00 per persona e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto “Danno Biologico”, l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali.
- Infortuni che possono colpire gli utenti del servizio.
- Incendio e rischi accessori per danni arrecati ai locali, strutture, mobili e altri beni dati in uso dalla Stazione Appaltante.

L'affidatario deve avere la capacità di eseguire il contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente.

L'Amministrazione sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dall'aggiudicatario.

## **ARTICOLO 11 – DISPOSIZIONI ANTIMAFIA –CONDIZIONE RISOLUTIVA EX ART. 92 D.LGS. 159/2011**

La stipula del contratto è subordinata all'acquisizione dell'informativa antimafia, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs.159/2011 ss.mm.ii. In caso di mancato rilascio dell'informativa entro 30 giorni dalla richiesta, l'efficacia del contratto sarà sottoposta alla condizione risolutiva dell'acquisizione della predetta informativa antimafia.

La validità ed efficacia del contratto è subordinata all'integrale e assoluto rispetto da parte dell'Affidatario della legislazione antimafia per l'intero periodo di durata del contratto stesso, incluse le disposizioni di cui alla legge n. 136/2010 relativa al “Piano straordinario contro le mafie” e ss.mm.ii.

La S.A. si riserva il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia ai sensi del D.Lgs.6 settembre 2011, n.159 ss.mm.ii.



# CITTA' DI AFRAGOLA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

## **ARTICOLO 12 – CORRISPETTIVO DELL'APPALTO - PAGAMENTI**

Il Comune provvederà, mensilmente, al pagamento delle rette per un numero di 90 semiconvittori/ minori che frequentano la scuola paritaria dell'Addolorata;

Il pagamento del corrispettivo dedotte le eventuali penalità in cui il soggetto affidatario è incorso, viene effettuato mensilmente, di norma entro trenta giorni dal ricevimento di apposita fattura elettronica emessa dall'aggiudicatario;

La liquidazione del corrispettivo mensile è subordinata alla verifica della regolarità della prestazione e alla regolarità del D.U.R.C., salvo l'esito della regolarità fiscale effettuata d'ufficio dall'amministrazione aggiudicatrice, online, avvalendosi dei servizi offerti dall'Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui dalla verifica della regolarità fiscale l'affidatario risulti "soggetto inadempiente", il pagamento del corrispettivo è sospeso fino all'esito della successiva verifica dalla quale risulti che l'affidatario è "soggetto non inadempiente" ovvero versato all'Agenzia delle Entrate dietro emissione, da parte di quest'ultima, di motivato provvedimento.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione aggiudicatrice qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del D.U.R.C.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A.

A questo proposito, l'affidatario deve comunicare al direttore dell'esecuzione del contratto, entro sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il codice C.I.G. relativo al servizio di che trattasi, i cui estremi sono riportati negli atti di gara dell'amministrazione aggiudicatrice, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dall'affidatario in relazione al presente appalto.

Qualora l'affidatario del contratto di servizio non assolva agli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3 della legge 136/2010.

Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità del servizio.

## **ARTICOLO 13 – ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO**

Il RUP può autorizzare l'esecuzione anticipata dell'intera prestazione contrattuale dopo l'intervenuta aggiudicazione del servizio, nel rispetto dell'art. 17 del D.Lgs 36/2023, mediante sottoscrizione di idoneo processo verbale.

Nell'ipotesi di esecuzione anticipata di cui al punto precedente, il responsabile del progetto (RUP), in caso di successiva mancata stipula del contratto, tiene conto delle prestazioni già eventualmente erogate ai fini del rimborso delle spese all'affidatario provvisorio



# CITTA' DI AFRAGOLA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

che ha eseguito le prestazioni contrattuali in via anticipata.

## **ARTICOLO 14 – DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL’AFFIDATARIO**

Nessuna variazione o modifica del contratto può essere introdotta dall'affidatario, se non richiesta dal RUP/DEC del contratto e preventivamente approvata dal Comune di Afragola.

## **ARTICOLO 15- OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.**

L'affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che vengono trattate da procedure informatizzate di gestione del servizio appaltato, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio.

Tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati dall'affidatario anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con l'amministrazione aggiudicatrice.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

## **ARTICOLO 16 – OBBLIGHI DI CONDOTTA DEL PERSONALE DELL’AFFIDATARIO .**

Il Comune di Afragola estende gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, recante “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, a tutti gli operatori, collaboratori e consulenti dell'affidatario impiegati nella esecuzione del contratto di appalto del servizio .

L'aggiudicatario, in sede di stipula del contratto, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le norme contenute nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e si obbliga a farle osservare a tutti gli operatori, collaboratori e consulenti che sono impiegati, dall'affidatario medesimo, nella esecuzione del contratto di appalto.

Nel caso di violazione da parte degli operatori, dei collaboratori e dei consulenti dell'affidatario degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, l'affidatario si obbliga all'applicazione delle norme sanzionatorie previste dal citato D.P.R. n. 62/2013 con particolare riferimento alle disposizioni contenute all'articolo 16 del D.P.R. n. 62/2013.

Qualora la violazione di tali norme da parte degli operatori, dei collaboratori e dei consulenti dell'aggiudicatario, ovvero da parte dell'affidatario medesimo rientra tra le ipotesi previste dal presente patto e condizioni o dalla legge tra quelle per le quali l'amministrazione aggiudicatrice può risolvere il contratto, il responsabile unico del progetto procede alla risoluzione del contratto di servizio previa contestazione degli addebiti.

## **ARTICOLO 17 OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO E DI SICUREZZA.**

L'affidatario è tenuto, e ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice e di indennizzo, all'esatta osservanza di tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'appalto e in particolare:



# CITTA' DI AFRAGOLA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

a) nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto, l'affidatario si obbliga ad applicare integralmente anche dopo la loro scadenza, nei confronti dei dipendenti e dei soci lavoratori, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si

esegue il contratto di appalto. I suddetti obblighi vincolano l'affidatario anche qualora non sia aderente alle associazioni firmatarie dei contratti collettivi nazionali di categoria o receda da esse e prescinde dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'affidatario stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale;

b) l'affidatario è tenuto al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica oltre che al regolare assolvimento di ogni altro obbligo nei confronti del proprio personale eventualmente previsto da leggi speciali;

c) l'affidatario è tenuto alla rigorosa osservanza delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, la sicurezza, la salute dei lavoratori e all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.lgs. n. 81/2008 per quanto di sua competenza.

2. Il legale rappresentante dell'affidatario deve certificare, prima dell'inizio dell'appalto e, periodicamente, a richiesta del responsabile unico del progetto, l'organico addetto all'appalto, distinto per qualifica, corredando la comunicazione degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate agli enti previdenziali ed assicurativi; deve, inoltre, produrre una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, e trasmettere copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi. L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento allo stesso di esibire la documentazione relativa ai versamenti previdenziali e assicurativi effettuati per i singoli dipendenti così come copia conforme dei contratti stipulati.

Nel caso di irregolarità contributive la stazione appaltante, previa ricognizione del credito, provvederà al pagamento delle somme non versate, detraendo il relativo importo dall'ammontare del corrispettivo dovuto a titolo di controprestazione per il servizio eseguito.

Nel caso in cui il responsabile unico del progetto dovesse acquisire in atti il documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario "negativo" per due volte consecutive, il responsabile unico del progetto procede alla risoluzione del contratto previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a tre giorni lavorativi per la presentazione delle controdeduzioni.

## **ARTICOLO 18 – CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO.**

Il Comune di Afragola verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'affidatario attraverso il direttore dell'esecuzione del contratto.

E' in facoltà del direttore dell'esecuzione del contratto, in qualsiasi momento, senza preavviso e con ogni mezzo, effettuare controlli e verifiche della esecuzione del contratto di appalto al fine di accertare che il servizio oggetto di affidamento avvenga nel rispetto delle prescrizioni di



# CITTA' DI AFRAGOLA

## CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

cui al presente capitolato in base al quale è stato aggiudicato il servizio ed alle obbligazioni assunte con il contratto di appalto. Inoltre, effettua la verifica dei risultati conseguiti dal servizio, formula eventuali proposte di aggiornamento dei piani di intervento. Ancora potrà organizzare in ogni momento incontri di verifica, programmazione e coordinamento al fine di migliorare la gestione del servizio. Le verifiche sono dirette a valutare l'andamento della gestione sia sotto l'aspetto organizzativo che educativo, verificando il buon funzionamento del servizio, la qualità delle prestazioni fornite e il livello di soddisfazione delle famiglie. Vi è facoltà di procedere a ispezionare e controllare inoltre lo stato della sede, degli arredi e delle attrezzature in ogni momento.

Il controllo avverrà, nei modi ritenuti più idonei, con modalità tali da non creare disservizi, alla presenza del Responsabile del servizio individuato dall'aggiudicatario, il cui nominativo dovrà essere comunicato prima dell'avvio del servizio. Il Responsabile o un suo delegato dovranno pertanto essere sempre reperibili e presentarsi tempestivamente al momento dei controlli. Il Responsabile o un suo delegato dovranno pertanto essere sempre reperibili e presentarsi tempestivamente al momento dei controlli.

Il direttore dell'esecuzione del contratto o un suo delegato, redige apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevate, nonché le proposte e le indicazioni che ritiene necessarie per gli ulteriori interventi.

Le verifiche e le ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati dell'aggiudicatario, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.

Le verifiche e i controlli effettuati non esimono l'affidatario da responsabilità e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze della verifica della regolare esecuzione del servizio.

L'affidatario sarà tenuto a fornire dati, reports e ogni altra informazione richiesta per l'esercizio della predetta attività di controllo. Sarà tenuto, inoltre, a redigere ogni sei mesi una relazione sull'andamento del servizio da consegnare alla Stazione Appaltante.

### **ARTICOLO 19 – INADEMPIMENTI E PENALI**

L'amministrazione aggiudicatrice si riserva ampia ed insindacabile facoltà di disporre verifiche circa la piena conformità del servizio reso agli obblighi prescritti dal presente contratto, senza che l'affidatario possa nulla eccepire. Qualora il servizio dovesse risultare non conforme a quello che l'affidatario è tenuto a rendere, le inadempienze e/o i disservizi rilevati saranno contestati all'appaltatore stesso con invito a rimuoverli immediatamente ed a presentare entro il termine massimo di 10 giorni lavorativi le proprie giustificazioni al riguardo. Nel caso che questo ultimo non ottemperi a detto invito entro il termine fissato, ovvero fornisca elementi non idonei a giustificare le inadempienze e/o i disservizi contestati, verrà applicata una penale di € 200,00.

L'amministrazione aggiudicatrice si riserva, altresì, la facoltà di applicare, nei confronti dell'affidatario una penale di € 250,00 in tutti i casi di ritardo e/o mancato svolgimento del servizio di mensa e mancato svolgimento del servizio di trasporto.

Qualora il disservizio dovesse continuare per più di una giornata lavorative l'amministrazione



# CITTA' DI AFRAGOLA

## CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

aggiudicatrice applicherà nei confronti dell'aggiudicatario, una ulteriore penale di € 500,00.

L'importo della penale, la cui applicazione sarà comunicata dall'amministrazione aggiudicatrice all'affidatario a mezzo pec entro 5 giorni lavorativi dal verificarsi del fatto, verrà dedotto in compensazione sul corrispettivo spettante all'aggiudicatario.

Qualora si verificassero da parte dell'affidatario inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio, l'amministrazione aggiudicatrice potrà risolvere il contratto anche prima della scadenza procedendo, nei confronti dell'aggiudicatario, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con l'incameramento della cauzione e, ove ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti.

Dopo 5 penali contestati si procederà alla risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 1453 c.c. L'Amministrazione adotterà il seguente procedimento: le singole inadempienze verranno tempestivamente contestate per iscritto, con l'imposizione di un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione delle eventuali deduzioni da parte dell'aggiudicatario.

La decisione definitiva verrà assunta dal RUP in contraddittorio con la ditta aggiudicataria.

### **ARTICOLO 20– STIPULA DEL CONTRATTO**

1. L'amministrazione aggiudicatrice, previa verifica della proposta di offerta provvede all'aggiudicazione.
2. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'affidatario irrevocabile per centoottanta giorni dalla data di scadenza dalla sua presentazione.
3. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
4. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine espressamente concordato con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'affidatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'affidatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'affidatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione del contratto.
5. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
6. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo di cui all'Allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con



# CITTA' DI AFRAGOLA

## CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

7. Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie dell'amministrazione aggiudicatrice.

8. L'impresa aggiudicataria è tenuta a stipulare il contratto di appalto nel giorno stabilito dall'amministrazione aggiudicatrice. A tal fine il suo legale rappresentante dovrà rendersi disponibile alla stipula del contratto nel giorno stabilito e preventivamente comunicato dall'amministrazione aggiudicatrice al legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria.

9. Ove il legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria non si renda disponibile alla stipula del contratto nel giorno concordato senza fornire valida giustificazione, verrà fissato e comunicato il nuovo giorno e l'ora per la sottoscrizione del contratto; ove anche in quest'ultimo caso il legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria non si renda disponibile, verrà dichiarata la decadenza dell'impresa dall'aggiudicazione.

### ARTICOLO 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di risolvere, unilateralmente, il contratto di appalto in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per l'aggiudicatario, qualora le disposizioni prese e i mezzi applicati per la gestione del servizio non dessero sicuro affidamento, a giudizio dell'amministrazione aggiudicatrice, o che il servizio stesso non fosse compiuto nel termine stabilito o si fossero verificate gravi irregolarità e negligenze in genere e nel caso di sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse.

2. In caso di risoluzione del contratto di appalto per uno o più motivi tra quelli elencati al precedente comma 1, all'affidatario sarà accreditato il semplice importo del servizio regolarmente effettuato, con deduzione, però, delle penali per i ritardi eventualmente già maturati al momento della risoluzione del contratto di appalto, tutto ciò con opportuna salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa di danni in conseguenza dell'inadempimento da parte dello stesso affidatario dei suoi impegni contrattuali derivanti dalla stipula del contratto di appalto.

3. Costituiscono, comunque, motivo di risoluzione del contratto i seguenti casi:

- a) Sospensione unilaterale, abbandono o mancata effettuazione da parte dell'appaltatore del servizio affidato;
- b) Impiego di personale inadeguato o insufficiente a garantire le normali e ordinarie attività del servizio;
- c) Mancata attuazione degli interventi/attività/servizi previsti dal progetto di organizzazione e di implementazione del servizio in base al quale si è proceduto all'aggiudicazione;
- d) Inosservanza dei contratti collettivi applicabili al personale tutto e della normativa disciplinante gli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali a carico dell'aggiudicatario;
- e) Gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori dell'aggiudicatario;



# CITTA' DI AFRAGOLA

## CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

- f) Ogni inadempimento da parte dell'affidatario che comporti disagi reiterati all'utenza.
4. Al verificarsi di uno o più dei casi suindicati, il direttore dell'esecuzione del contratto procede alla risoluzione del contratto.
5. In caso di risoluzione del contratto, l'affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni del servizio regolarmente eseguite, accertate dal direttore dell'esecuzione del contratto.
6. Fermo quanto previsto dal presente capitolato e da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'affidatario sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'emanazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati all'esecuzione del servizio, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il direttore dell'esecuzione del contratto procede alla risoluzione del contratto. In tal caso, l'affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni del servizio regolarmente eseguite, accertate dal direttore della esecuzione del contratto.
7. Quando il direttore dell'esecuzione del contratto accerta che comportamenti dell'affidatario concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita del servizio, redige apposito verbale.
8. Il direttore dell'esecuzione del contratto formula la contestazione degli addebiti all'aggiudicatario, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.
9. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'affidatario abbia risposto, il direttore dell'esecuzione del contratto procede alla risoluzione del contratto.
10. Qualora l'affidatario intendesse risolvere il contratto prima della scadenza prevista, senza giustificato motivo, dovrà darne comunicazione scritta al direttore dell'esecuzione del contratto con un anticipo di almeno 30 giorni. In tal caso l'amministrazione aggiudicatrice si rivale su tutto il deposito cauzionale definitivo, fermo restando ogni altra azione a risarcimento del maggiore danno subito.
11. Il direttore dell'esecuzione del contratto procede alla risoluzione del contratto nei casi in cui essa è prevista da altri articoli del presente capitolato che si intendono qui integralmente riportati e trascritti.
12. Si applicano al presente articolo, per quanto qui non disciplinato, le disposizioni recate dall'articolo 108 del Codice.

### **ARTICOLO 22– CESSIONE DEL CONTRATTO. DIVIETO.**

E' vietata la cessione del contratto sottoscritto tra il Comune di Afragola e l'affidatario. Tale cessione è pertanto nulla e non opera nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice, la quale ritiene ancora obbligato all'esecuzione l'aggiudicatario, che in caso d'inadempimento incorre nelle sanzioni e nei provvedimenti previsti dal presente capitolato di appalto e dal



# CITTA' DI AFRAGOLA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

contratto.

## **ARTICOLO 23 – DIVIETO DI SUBAPPALTO.**

Non e' consentito per le attività educative – scolastiche e di semiconvitto per n. 90 semiconvittori il sub-appalto.

## **ARTICOLO 24 – RECESSO.**

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il Comune di Afragola può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite.
2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'aggiudicatario, trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'amministrazione aggiudicatrice prende in consegna il servizio e verifica la regolarità del servizio di cui in parola erogato fino al momento della rescissione del contratto.
3. Si applica al presente appalto l'istituto del recesso di cui all'articolo 109 del Codice per quanto non previsto dal presente articolo e in quanto applicabile al presente appalto.

## **ARTICOLO 25 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.**

Si applica al presente appalto la clausola risolutiva espressa.

La clausola risolutiva espressa, come modalità tipica di risoluzione del contratto per inadempimento, è disciplinata dall'articolo 1456 del codice civile.

## **ARTICOLO 26 – FORO COMPETENTE.**

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, sarà utilizzata la sede legale dell'aggiudicataria. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente, all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all'art. 211 del D.Lgs.36/2023. Qualora, la controversia dovesse essere definita dal Giudice Ordinario sarà competente il Foro di Napoli Nord, rimanendo espressamente escluso il ricorso all'arbitrato. Qualora, la controversia avesse ad oggetto questioni di diritto amministrativo, sarà competente il TAR competente per territorio.

## **ARTICOLO 27– DANNI E RESPONSABILITÀ.**

1. L'affidatario assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, all'amministrazione aggiudicatrice e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto e in particolare per l'inosservanza dell'obbligo di adottare tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.
2. Independentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa, l'affidatario dovrà, in ogni caso, provvedere a proprie spese al risarcimento dei danni e alla riparazione e/o



# CITTA' DI AFRAGOLA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti atti ad evitare il verificarsi di danni.

## **ARTICOLO 28 —RESPONSABILITÀ OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO**

La responsabilità della gestione del servizio oggetto del presente contratto è a carico dell'affidatario che risponde in proprio dell'esatto adempimento degli obblighi nei confronti della Stazione Appaltante.

L'affidatario sarà considerato responsabile dei danni che per suo fatto, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi venissero arrecati, anche per negligenza, alle persone o a cose, sia del Comune di Afragola sia di terzi, durante il periodo contrattuale, intendendosi, pertanto il Comune di Afragola da qualunque conseguenza diretta o indiretta, da ciò derivante.

L'affidatario si obbliga pertanto a mantenere sollevato il Comune di Afragola da qualsiasi pretesa e responsabilità che, nei suoi confronti, fosse fatta valere da terzi, anche tramite apposito intervento sostitutivo in eventuali giudizi che vengano promossi, assumendosi ogni incombenza in rapporto ed in conseguenza della relativa definizione.

L'affidatario è responsabile dell'inosservanza di tutti i regolamenti e leggi vigenti in materia di gestione della corrispondenza.

## **ARTICOLO 29 – SPESE CONTRATTUALI.**

1. Sono a carico dell'affidatario tutte le spese contrattuali e consequenziali eventualmente dovute per la stipula del contratto di appalto, che dovranno essere versate dall'affidatario nella misura e secondo le modalità stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice.

2. Nel caso di mancato versamento di tutte o parte delle spese contrattuali, l'amministrazione aggiudicatrice non stipula il contratto di appalto e procede alla revoca dell'aggiudicazione dell'appalto.

## **ARTICOLO 30- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Nell'ambito dei loro rapporti contrattuali, le parti si impegnano a rispettare i regolamenti in vigore applicabili al trattamento dei dati personali e, in particolare, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 applicabile dal 25 maggio 2018 (di seguito "regolamento europeo sulla protezione dei dati") e normativa nazionale di riferimento laddove applicabile.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Afragola

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, esclusivamente nell'ambito della gara, per l'aggiudicazione e la stipula del successivo contratto di appalto a cui il presente documento si riferisce. Ai sensi del Regolamento UE i dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura obbligatoria, fermo restando che l'operatore economico che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l'appalto e successivamente stipulare il contratto deve fornire alla stazione appaltante la documentazione richiesta dalla vigente normativa. La mancata produzione dei predetti documenti comporta



# CITTA' DI AFRAGOLA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione.

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui al capo terzo del Regolamento UE n. 679/2016, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

I dati raccolti possono essere comunicati al personale della stazione appaltante che cura il procedimento di gara ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse nel caso di richiesta di accesso ai sensi della L. 241/1990.

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali (compresi i dati sensibili) degli utenti nel corso dello svolgimento del servizio, l'Affidatario ed il soggetto dallo stesso individuato saranno nominati responsabili del trattamento dei dati, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente e avranno il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia.

Il Comune di Afragola, in qualità di Titolare del trattamento, fornisce informazioni agli operatori economici, con riguardo al trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della partecipazione a selezioni e concorsi pubblici. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679 del 2016 in materia di protezione dei dati personali e in attuazione del D.lgs. 101 del 2018, i dati conferiti ~~l~~dati personali comuni (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, documento d'identità, dati di contatto, informazioni inerenti il nucleo familiare) e giudiziari (eventuali condanne penali, iscrizione nel casellario giudiziale) del Titolare dell'impresa partecipante o del/i soggetto/i munito/i dei poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali; ove previsto dalla Legge, i dati personali comuni (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, documento d'identità) e giudiziari dei soci e del direttore tecnico dell'impresa partecipante (eventuali condanne penali, iscrizione nel casellario giudiziale); ove applicabile, i dati personali comuni (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, documento d'identità) e giudiziari dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando (eventuali condanne penali, iscrizione nel casellario giudiziale), saranno trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ed esclusivamente per le finalità della presente procedura come meglio dettagliato nell'informativa "IOP – Informativa per operatori economici che partecipano a procedure di affidamento di servizi, forniture, lavori e opere"

In ragione dell'oggetto della presente procedura, il Fornitore è chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, per conto dell'Amministrazione contraente e, pertanto, lo stesso sarà nominato "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegnerà ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.



# CITTA' DI AFRAGOLA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

## **ARTICOLO 31– DOMICILIO DELL’AFFIDATORIO.**

Ai fini della esecuzione del contratto e per tutte le comunicazioni inerenti la sua esecuzione, l'affidatario elegge il proprio domicilio presso la sede legale dell'affidatario medesimo.

## **ART. 32 PROTOCOLLO DI LEGALITA'**

Le parti sono tenute al rispetto del norme contenute nel Protocollo di Legalità

## **ARTICOLO 33– RINVIO.**

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato o erroneamente regolato, si fa rinvio al codice civile, nonché :

- al Decreto legislativo 36/2023 e alle linee guida dell’Autorità Anticorruzione (ANAC) pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e in quanto applicabili alla presente gara di appalto.
- direttive europee 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;
- L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- D.lgs. n. 81/2008;
- norme in materia di Contabilità di Stato contenute nel R.D. n. 2440/23 e nel R.D. n. 827/24 in quanto applicabili;
- norme del Codice Civile, Direttive e Regolamenti europei in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto.

**Il Dirigente**